

VERBALE DI ACCORDO PER IL PAGAMENTO DELL'ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO EDILE E P.M.I. DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Bolzano, 21/01/2026

tra

- Ivh.apa – Confartigianato imprese, rappresentata dal Presidente del Gruppo edile Fritz Ploner, Direttore Walter Pöhl, dalla sig.ra Zoia Reiterer e dal sig. e Marco Nobile;
- CNA-SHV Alto Adige Südtirol rappresentata dal Presidente della sezione Costruzioni Rodolfo Gabrieli;

e

- ASGB Bau, rappresentata dal Segretario Generale Werner Blaas e dal sig. Patrizio Serra;
- FENEAL UIL - TAAS rappresentata dal Segretario Regionale Matteo Salvetti e dal sig. Michele Pavan;
- FILCA SGBCISL rappresentata dalla Segretaria Generale Sylvia Gall e dal Segretario Confederale Georg Plaickner;
- FILLEA/GBH – CGIL/AGB rappresentata dai sigg. Stefan Schwarze e Alexander Freiburger;

Visti

- l'accordo integrativo provinciale di secondo livello per l'artigianato edile e P.M.I. della Provincia Autonoma di Bolzano stipulato in data 19.05.2023 che ha modificato le norme sull'erogazione dell'elemento variabile della retribuzione;
- il CCNL per i dipendenti delle Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia rinnovato in data 20.05.2025 nella sua versione vigente, con particolare riferimento agli artt. 15, 50 e 42 con i quali vengono disciplinati l'elemento variabile della retribuzione per operai e impiegati, nonché il funzionamento degli accordi locali;

Le parti convengono quanto segue:

1. Vigenza del EVR per l'anno 2026

La vigenza dell'Elemento Variabile della Retribuzione è prorogata per tutto l'anno 2026, secondo i criteri ed i parametri definiti nell'Accordo integrativo provinciale del 19.05.2023. Per la quantificazione della percentuale EVR spettante ai lavoratori del settore verranno confrontati i trienni: 2025, 2024, 2023 e 2024, 2023, 2022.

2. Confronto dei parametri

Il confronto dei parametri per quantificare l'entità dell'elemento variabile della retribuzione per l'anno 2026 ha evidenziato l'andamento positivo di tre parametri su cinque. Nello specifico sono risultati positivi i seguenti parametri:

- Monte salari denunciati alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano.
- Ore di malattia dichiarate alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano.
- Ore di Cassa Integrazione Guadagni comunicate alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano.

Per tale motivo l'elemento variabile della retribuzione da corrispondersi per l'anno 2026 viene stabilito nella misura pari al 90% della percentuale massima prevista.

I parametri sono stati confrontati nel triennio 2025-2024-2023 e nel triennio 2024-2023-2022.

3. Definizione dell'importo EVR per l'anno 2026

Le parti, tenendo conto di quanto sopra descritto, convengono per l'anno 2026 il pagamento di un EVR nella misura pari al **5,40 %** dei minimi di paga base in vigore al 01.01.2026 per il CCNL per i dipendenti delle Imprese artigiane e delle piccole e medie imprese industriali dell'Edilizia.

Operai

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)			
Livello	Paga base al 01/01/2026 Importo orario	EVR	EVR dall' 01/01/2026 Importo orario
4°	8,87 €	5,40 %	0,48 €
3°	8,25 €	5,40 %	0,45 €
2°	7,40 €	5,40 %	0,40 €
1°	6,34 €	5,40 %	0,34 €

Impiegati

ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE (EVR)			
Livello	Paga base al 01/01/2026 Importo mensile	EVR	EVR dall' 01/01/2026 Importo mensile
7°	2.218,96 €	5,40 %	119,82 €
6°	1.975,08 €	5,40 %	106,65 €
5°	1.646,04 €	5,40 %	88,89 €
4°	1.533,88 €	5,40 %	82,83 €
3°	1.426,72 €	5,40 %	77,04 €
2°	1.280,15 €	5,40 %	69,13 €
1°	1.097,30 €	5,40 %	59,25 €

L'EVR è calcolato sui minimi della paga base oraria, ed erogato esclusivamente per le ore lavorate ordinarie e straordinarie, e non avrà incidenza sui singoli istituti retributivi previsti dal contratto vigente, ivi compreso il trattamento di fine rapporto.

Per gli impiegati mensilizzati l'erogazione dell'EVR avverrà a consuntivo mensilmente in 12 rate per i periodi di lavoro effettivamente prestato presso l'azienda. La frazione di mese inferiore a 15 giorni non va considerata a tal fine, mentre deve essere considerata come mese intero la frazione di mese pari o superiore a 15 giorni.

L'importo deve essere riproporzionato in base alla percentuale di eventuale lavoro a tempo parziale del dipendente.

4. Livello aziendale

Ogni impresa potrà provvedere a valutare l'incremento di redditività, produttività, qualità, efficienza ed innovazione valutando i seguenti parametri aziendali per lo stesso periodo preso a riferimento per i parametri territoriali:

- a) Ore denunciate in Cassa Edile;*
- b) Volume d'affari IVA, così come rilevabile esclusivamente dalle dichiarazioni annuali Iva dell'impresa stessa, presentate alla scadenza prevista per legge;

* Per le imprese con solo impiegati, il parametro a livello aziendale sostitutivo delle ore denunciate in Cassa Edile sarà rappresentato dalle ore lavorate, così come registrate sul Libro Unico del Lavoro.

Qualora i suddetti due parametri risultino:

- a) entrambi pari o positivi rispetto al triennio precedente, l'azienda provvederà ad erogare l'EVR defiscalizzato nella misura stabilita a livello territoriale, secondo i criteri sopra esposti.
- b) entrambi i parametri al livello aziendale risultassero negativi, l'EVR non sarà erogato.
- c) solo uno dei suddetti parametri risulti negativo nel confronto triennale, l'azienda erogherà l'EVR nella misura del 50% dell'importo determinato dal livello territoriale.

Nei casi b) e c) di cui sopra, l'impresa attiverà la seguente procedura:

1. l'impresa renderà un'autodichiarazione sul non raggiungimento di uno o entrambi i parametri aziendali all'Associazione territoriale datoriale di riferimento e alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano;
2. la suddetta Associazione informerà con sollecitudine le OO.SS. territoriali e, se richiesto, attiverà un confronto con le stesse per la verifica dell'autodichiarazione, da effettuarsi comunque esclusivamente sulla base della dichiarazione annuale Iva dell'impresa stessa nonché della documentazione della Cassa Edile afferente le ore denunciate.

Le imprese di nuova costituzione dovranno erogare l'EVR nella misura prevista dall'articolo 2 del presente accordo. Ai fini della procedura di cui al comma precedente e fino al raggiungimento del parametro temporale del triennio, il confronto temporale sarà effettuato anno su anno e biennio su biennio.

5. Tassazione

Le parti, sottolineando quanto previsto negli articoli 15, 50 e 42 del CCNL citato in premessa, convengono che l'EVR sia tassato con l'imposta sostitutiva del 1% prevista dalla normativa vigente, in quanto trattasi di "incrementi di risultato" di ammontare variabile, raggiunti a

livello territoriale, la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il Decreto di cui al comma 188 così come previsto dall'art. 1, commi 182-191 della L. 28.12.2015, n. 208 come modificata dall'art. 1 commi 160 e ss. della L. 232 del 2016 e da ultimo modificato dall'art. 1, comma 9 della legge 199 del 30.12.2025.

6. Entrata in vigore e durata

Il presente accordo entra in vigore con la data odierna e sarà valido per il solo anno 2026 e quindi fino al 31.12.2026.


Letto, confermato e sottoscritto

LVH.APA




ASGB-BAU


AUTONOMER SÜDTIROLER
GEWERKSCHAFTSBUND - ASGB
Bindergasse 30 · 39100 BOZEN



CNA Alto Adige Südtirol



Feneal/UIL – TAA



Fillea GBH – AGB/CGIL



Filca – SGB/CISL

